

Terzo Pilastro di Basilea 3

Informativa al pubblico al 31 marzo 2021

Questo documento contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management Intesa Sanpaolo in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile," "si dovrebbe," "si prevede," "ci si attende," "si stima," "si ritiene," "si intende," "si progetta," "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura di Intesa Sanpaolo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui Intesa Sanpaolo opera o intende operare.

A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo Intesa Sanpaolo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base.

Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione di Intesa Sanpaolo alla data odierna. Intesa Sanpaolo non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili. Tutte le previsioni e le stime successive, scritte ed orali, attribuibili a Intesa Sanpaolo o a persone che agiscono per conto della stessa sono espressamente qualificate, nella loro interezza, da queste dichiarazioni cautelative.

Terzo Pilastro di Basilea 3

Informativa al pubblico

al 31 marzo 2021

Sommario

Introduzione	7
Fondi propri	11
Requisiti di capitale	21
Rischio di liquidità	29
Leverage ratio	33
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	35
Allegato 1: Fondi propri: Modello per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri	37
Contatti	43

Introduzione

Note esplicative sull'Informativa al pubblico Terzo Pilastro di Basilea 3

A partire dal 1° gennaio 2014, sono state trasposte nell'ordinamento dell'Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché ad aumentare la trasparenza e l'informativa delle banche stesse. Nel far ciò, il Comitato ha mantenuto l'approccio fondato su tre Pilastri, alla base del precedente accordo sul capitale, noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, nonché introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.

In particolare, al fine di favorire la disciplina di mercato, anche il Terzo Pilastro, riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, è stato rivisto. Le modifiche hanno introdotto, fra l'altro, maggiori requisiti di trasparenza, maggiori informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità con cui la banca calcola i ratio patrimoniali.

Ciò premesso, in ambito comunitario i contenuti di "Basilea 3" sono stati recepiti in due atti normativi:

- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
- la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

Alla normativa dell'Unione europea si aggiungono le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia, in particolare con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari.

La suddetta Circolare non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar 3, ma si limita a riportare l'elenco delle disposizioni allo scopo previste dalla CRR. La materia, quindi, è direttamente regolata da:

- la CRR stessa Parte Otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 – 455), come modificata dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), progressivamente applicabile in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 3, punto 3(k), e integrata dal Regolamento (UE) 2013/1423, emanato in ottemperanza al mandato conferito all'EBA dall'art. 492 della CRR, all'interno della Parte Dieci, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri;
- i Regolamenti della Commissione europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA (European Banking Authority) che elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione;
- gli Orientamenti (Guidelines) emanati dall'EBA - conformemente al mandato conferitole dal Regolamento (UE) 1093/2010, istitutivo della stessa - con lo scopo di disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni.

Il tema dell'informativa al pubblico, trattato per la prima volta nel 2004 e successivamente rivisto nel 2006 all'interno del c.d. documento "Basel Framework", è stato oggetto di una prima revisione da parte del Comitato di Basilea attraverso lo Standard "Revised Pillar 3 disclosure requirements" pubblicato a gennaio 2015. Tale documento contiene indicazioni che gli organismi di vigilanza dovrebbero far recepire nella normativa nazionale (nel nostro caso UE) affinché entrino in vigore. A fine marzo 2017, il Comitato di Basilea ha pubblicato il suo Standard "Pillar 3 disclosure requirements - consolidated and enhanced framework" che costituisce la seconda fase della revisione del quadro normativo di riferimento dell'informativa al pubblico, avviata con il citato documento del gennaio 2015. Tale seconda revisione mira a promuovere ulteriormente la disciplina di mercato attraverso il consolidamento di tutti i requisiti già introdotti e la previsione di una selezione degli indicatori più rappresentativi delle principali dimensioni di natura prudenziale, per supportare il mercato nell'analisi dei dati, rendendoli tra loro più comparabili.

La terza fase dell'iter di revisione avviato dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) è terminata nel mese di dicembre 2018 - a seguito della consultazione pubblica avviata nel mese di febbraio e conclusasi a maggio - con la pubblicazione della versione finale del documento "Pillar 3 disclosure requirements - updated framework". Tale documento, in continuità con le precedenti fasi di revisione e unitamente alla revisione dei requisiti di disclosure relativi al leverage ratio contenuti nel documento "Revisions to leverage ratio disclosure requirements" pubblicato a giugno 2019, si pone l'obiettivo di costituire un framework di riferimento unico in tema di disclosure, nell'ottica di armonizzare così la disciplina di mercato. Il nuovo quadro aggiornato tratta i seguenti ambiti di riferimento:

- i) revisioni e integrazioni al quadro regolamentare di Pillar 3 derivante dalla finalizzazione della riforma del quadro normativo di Basilea III nel dicembre 2017, con l'inclusione di modifiche agli obblighi di comunicazione per il rischio di credito, il rischio operativo, il leverage ratio, l'aggiustamento della valutazione di credito (Credit Valuation Adjustment-

CVA), i modelli di sintesi relativi al risk management, la determinazione degli attivi ponderati per il rischio (RWA) e le principali metriche prudenziali (key prudential metrics);

- ii) nuovi requisiti sulle attività vincolate, con l'introduzione di una nuova informativa che vincola le banche a fornire disclosure relativamente sia alle attività vincolate che a quelle non vincolate;
- iii) nuovi requisiti informativi sui vincoli alla distribuzione del capitale, al fine di fornire agli utilizzatori del Pillar 3 le informazioni ulteriori relative ai dati dei coefficienti patrimoniali che darebbero luogo a vincoli sulla distribuzione del capitale imposti dagli organi nazionali di vigilanza.

Con la nuova informativa introdotta si intende rafforzare il requisito informativo, con particolare riferimento al rischio di cancellazione della cedola, e supportare maggiormente le decisioni di investimento, la formazione dei prezzi e la stabilità dei mercati.

Altre indicazioni sul Pillar 3 sono state fornite dall'EBA a dicembre 2014 con uno specifico documento riguardante gli orientamenti sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza delle informazioni da fornire nel terzo pilastro (EBA/GL/2014/14 - Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosures frequency under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation No (EU) 575/2013) che regola i seguenti ulteriori aspetti di rilievo nella redazione del Pillar 3:

- applicazione da parte degli enti del criterio della rilevanza dell'informativa;
- applicazione da parte degli enti dell'esclusività e della riservatezza dell'informativa;
- necessità di pubblicare le informazioni con maggiore frequenza di quella annuale.

In tale ambito il 14 dicembre 2016 l'EBA ha pubblicato una prima versione, successivamente aggiornata il 4 agosto 2017, degli "Orientamenti sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del Regolamento (UE) n. 575/2013" (EBA/GL/2016/11) al fine di accrescere e migliorare la coerenza e la comparabilità delle informazioni da fornire nel terzo Pilastro, richiedendo, a partire dal 31 dicembre 2017, per le banche G-SIBs e O-SIIs, la pubblicazione nel Pillar III di nuove tavole, specificandone le frequenze di pubblicazione, con dettagli informativi relativi a rischio di credito e controparte - comprese le tecniche di attenuazione del rischio e la qualità del credito - nonché il rischio di mercato. Tali orientamenti sono stati, altresì, recepiti nella modifica della CRR (c.d. CRR II) con la pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione Europea del Regolamento (UE) 2019/876.

L'EBA ha, inoltre, integrato quanto previsto dai suddetti orientamenti (EBA/GL/2016/11), emanando nel giugno 2017 le "Guidelines on LCR disclosures to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation (EU) No 575/2013" (EBA/GL/2017/01) contenenti ulteriori requisiti informativi sul rischio di liquidità, misurato attraverso il liquidity coverage ratio.

A seguire, nel gennaio 2018 l'EBA ha emesso le "Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 as regards the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds" (EBA/GL/2018/01) che definiscono gli schemi idonei a pubblicare le informazioni relative agli impatti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del regolamento (UE) 2017/2395, contenente "Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri". Il Gruppo Intesa Sanpaolo, avendo optato per il trattamento transitorio secondo il c.d. approccio "statico" per attenuare tale impatto, è tenuto a fornire al mercato anche le informazioni relative agli importi dei fondi propri, del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1, del CET1 ratio, del Tier 1 ratio, del Total ratio e del Leverage ratio a regime («fully loaded»), come se non avesse applicato tale trattamento transitorio. Come specificato nel prosieguo della presente introduzione, tali Linee Guida sono state modificate dalle Linee Guida EBA/GL/2020/12, nell'ambito delle misure introdotte nel contesto conseguente all'epidemia COVID-19.

In aggiunta ai requisiti informativi previsti dalle "Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati", pubblicate dalla BCE nel Marzo 2017 e applicabili a partire dalle date di riferimento dell'esercizio 2018, su cui si è basata l'integrazione delle tabelle pre-esistenti, nel mese di dicembre 2018 l'EBA ha pubblicato la versione definitiva del documento "Guidelines on disclosures of non-performing and forborne exposures" (EBA/GL/2018/10), applicabile dal 31 dicembre 2019 e volto a promuovere uniformità negli obblighi in tema di disclosure degli NPL. Di tale ultimo documento si è tenuto conto nella predisposizione delle inerenti tabelle presenti all'interno della Sezione 7 - Rischio di Credito: qualità del credito del Terzo Pilastro di Basilea 3 - Informativa al pubblico al 31 dicembre 2020.

Il Regolamento di esecuzione 1423/2013 del 20 dicembre 2013 della Commissione, applicabile dal 31 marzo 2014, ha stabilito norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri specificando modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni relative: i) alla riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e deduzioni applicati; ii) ai termini e alle condizioni degli strumenti di Capitale primario di classe 1, di Capitale aggiuntivo di classe 1 e di Capitale di classe 2 in circolazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in applicazione del Regolamento Delegato 2015/1555 del 28 maggio 2015 che reca "norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 CRR" hanno trovato applicazione anche gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale anticicliche. L'informativa del Gruppo Intesa Sanpaolo include quindi - oltre all'importo della riserva di capitale anticiclica - il dettaglio della distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica secondo il dettaglio prescritto.

Con particolare riferimento alle informazioni riguardanti la leva finanziaria, nel febbraio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione 2016/200 della Commissione, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di Leva Finanziaria, ai sensi del regolamento UE 575/2013.

Di conseguenza, il Gruppo Intesa Sanpaolo pubblica l'indicatore di leva finanziaria sulla base delle disposizioni contenute nel citato Regolamento.

Per quanto riguarda le informazioni riguardanti le attività vincolate, nel dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento Delegato (UE) 2017/2295 della Commissione, che, recependo i Regulatory Technical Standards - RTS EBA (EBA/RTS/2017/03), stabilisce le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate. Di conseguenza, il Gruppo Intesa Sanpaolo pubblica tale informativa sulla base delle disposizioni contenute nell'Atto Delegato.

Come precedentemente accennato, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione Europea in data 7 giugno 2019 del Regolamento (UE) 2019/876 - noto anche come CRR II (Capital Requirements Regulation) e rientrante nel più ampio pacchetto di riforme normative noto anche come "Risk Reduction Measures" (RRM) che comprende anche la CRD V (Capital Requirements Directive), la BRRD II (Banking Recovery and Resolution Directive) e il SRMR II (Single Resolution Mechanism Regulation) – con particolare riguardo alla Parte Otto della CRR sono stati introdotti significativi cambiamenti. In coerenza con le modifiche normative introdotte dalla CRR II, al fine di razionalizzare e omogeneizzare l'informativa da fornire periodicamente al mercato, l'EBA, rispondendo al mandato conferitole dall'art. 434 bis "Modelli per l'informativa" della CRR II, ha elaborato norme tecniche di attuazione recepite nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il Regolamento Delegato (UE) 2015/1555, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il Regolamento Delegato (UE) 2017/2295. Tali disposizioni saranno applicabili a decorrere da giugno 2021.

Nell'ambito del contesto legato alla pandemia COVID-19, al fine di mitigare gli eventuali effetti negativi della crisi in atto e assicurare la disclosure relativamente agli ambiti interessati dalle misure contenute a tal fine adottate, favorendo così un'adeguata e idonea comprensione del profilo di rischio degli enti vigilati, il 2 giugno 2020 l'EBA ha pubblicato la versione finale del documento "Guidelines to address gaps in reporting data and public information in the context of COVID-19" (EBA/GL/2020/07), contenente gli orientamenti in materia di segnalazioni e disclosure relative alle esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19, la cui prima applicazione, ai fini della disclosure, decorre dal 30 giugno 2020. A partire da tale data dunque, e con frequenza semestrale, l'informativa al pubblico del Gruppo Intesa Sanpaolo è stata integrata con i tre template richiesti dalle sopracitate Linee Guida – Sezione "Rischio di credito: qualità del credito".

Sempre all'interno dello scenario di emergenza sopra delineato, è stato pubblicato, con iter approvativo accelerato (c.d. "quick-fix"), il Regolamento (UE) 2020/873 del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 contenente disposizioni temporanee di sostegno in termini di capitale e liquidità.

Il regolamento stesso stabilisce che gli enti che decidono di applicare le disposizioni relative al nuovo regime transitorio IFRS 9 relativo alle rettifiche di valore dei crediti successive al 31 dicembre 2019, modificativo di quello introdotto dal Regolamento (UE) 2017/2395, e/o al trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19 (c.d. filtro prudenziale per le esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria FVTOCI), oltre a pubblicare le informazioni richieste nella Parte Otto della CRR, sono tenuti a pubblicare gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non applicassero tali trattamenti.

A completamento del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell'adozione del c.d. CRR "quick-fix", in data 11 agosto 2020 l'EBA ha pubblicato le ulteriori linee guida in materia di reporting e informativa già precedentemente richiamate, con cui fornisce chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei template del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest'ultimo, della relativa disclosure ("Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR 'quick fix' in response to the COVID-19 pandemic" - EBA/GL/2020/11), nonché chiarisce gli obblighi di informativa relativi ai trattamenti temporanei introdotti con il quick-fix ("Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2018/01 on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR 'quick fix' in response to the COVID-19 pandemic" - EBA/GL/2020/12).

Nell'ambito delle diverse disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2020/873, in continuità con quanto fatto a partire dal 30 giugno 2020, il Gruppo ISP ha optato per non avvalersi, ai fini del calcolo dei fondi propri al 31 marzo 2021, né delle modifiche al regime transitorio per l'applicazione dell'IFRS 9 (art. 473 bis CRR), né del filtro prudenziale FVTOCI (art. 468 CRR).

Infine, in data 23 dicembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2020/2176, che modifica il Regolamento delegato (UE) 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1. Il Regolamento ha introdotto il criterio dell'ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sotto forma di software su un periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata a fini contabili. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali al 31 marzo 2021, il Gruppo Intesa Sanpaolo applica le disposizioni di cui al citato Regolamento.

Da ultimo, per quanto riguarda più in generale il contesto conseguente alla pandemia COVID-19, le specifiche indicazioni fornite dalle Autorità e le coerenti scelte del Gruppo, si rimanda a quanto pubblicato nel documento Bilanci 2020 e nel Resoconto intermedio al 31 marzo 2021.

Il presente documento è redatto, in base alle richiamate disposizioni e secondo quanto sopra indicato, su base consolidata con riferimento ad un'area di consolidamento "prudenziale" che coincide sostanzialmente con la definizione di Vigilanza di gruppo bancario. L'area di consolidamento prudenziale, così come quella contabile, non ha evidenziato variazioni di rilievo rispetto al 31 dicembre 2020.

Con riferimento ai dati di raffronto relativi ai periodi precedenti, si precisa che, in linea con le relative segnalazioni di vigilanza, non sono stati riesposti per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento.

Sulla base dell'art. 433 della CRR, le banche pubblicano le informazioni al pubblico previste dalla normativa comunitaria almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio. E', inoltre, richiesto che venga valutata la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente, alla luce delle caratteristiche rilevanti dell'attività in essere.

Gli enti devono valutare, in particolare, l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni relative ai "Fondi propri" (art. 437) e ai "Requisiti di capitale" (art. 438), nonché le informazioni sull'esposizione al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti. In proposito occorre anche considerare le esplicite indicazioni introdotte dalle Linee Guida EBA (EBA/GL/2016/11, EBA/GL/2018/10 e EBA/GL/2020/07), che prevedono, per alcune informazioni, disclosure infrannuali. Alla luce delle suddette disposizioni normative, sulla base del principio di massima trasparenza, il Gruppo Intesa Sanpaolo pubblica, in occasione dei resoconti trimestrali di marzo e settembre, le informazioni di sintesi sui "Fondi propri", i "Requisiti di capitale", il "Rischio di Liquidità" e la "Leva finanziaria", integrate in sede semestrale con maggiori dettagli informativi sui rischi di credito, controparte, mercato e operativi.

In relazione al perimetro di applicazione delle disposizioni della CRR, che è riferito – come in precedenza indicato – ad un'area di consolidamento "prudenziale", e alle prescrizioni della CRR stessa, nel presente documento non vengono illustrate tutte le tipologie di rischio cui il Gruppo Intesa Sanpaolo è esposto. Informazioni sui fondi propri e sui coefficienti di solvibilità sono pubblicate anche nei Resoconti Trimestrali e nella Relazione semestrale consolidati.

Tutti gli importi riportati nella presente informativa, se non altrimenti indicato, sono da intendersi in milioni di euro.

La predisposizione dell'informativa al pubblico Pillar 3 sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo di Intesa Sanpaolo è disciplinata, nel rispetto delle normative di riferimento, dalle "Linee Guida per il Governo dell'Informativa di carattere Finanziario al Mercato", approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il governo dell'informativa Pillar 3 prevede che il Chief Risk Officer garantisca che le informazioni di rischio ivi riportate siano conformi alla regolamentazione prudenziale e coerenti con gli indirizzi e le politiche in materia di gestione dei rischi di Gruppo e con la misurazione e il controllo dell'esposizione del Gruppo alle diverse tipologie di rischio.

Inoltre, in quanto informativa al pubblico, il documento è corredato dalla dichiarazione del Dirigente preposto, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF, la quale conferma che l'informativa contabile contenuta nel documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il processo di predisposizione dell'Informativa di carattere Finanziario al Mercato rientra tra i processi oggetto di verifiche ai sensi delle "Linee Guida di Governo Amministrativo Finanziario" del Gruppo, anch'esse approvate dal Consiglio di Amministrazione e aggiornate nel corso del 2020, in risposta alle sollecitazioni provenienti dall'art. 154-bis del T.U.F. che hanno qualificato normativamente la figura del Dirigente Preposto, prevedendo specifiche responsabilità volte a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Sul sito internet del Gruppo vengono pubblicate, alle scadenze previste, le informazioni sul valore degli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale (Sezione Governance \ Risk management del sito: "Indicatori della assessment methodology per individuare le banche di rilevanza sistemica a livello globale").

Fondi propri

Informativa qualitativa e quantitativa

Premessa

Come in precedenza indicato, dal 1° gennaio 2014 è applicabile la disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e nel Regolamento 575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013 e modificata dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), che traspongono nell'Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. framework Basilea 3).

Le disposizioni sopra citate confluiscono nelle due seguenti normative:

- Circolare Banca d'Italia n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" che rende operative le disposizioni sopracitate;
- Regolamento di esecuzione n. 680/2014 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) del Parlamento europeo e del Consiglio. A decorrere da giugno 2021 tale regolamento non sarà più applicabile in quanto abrogato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della commissione del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.

Tali disposizioni sono integrate dai Regolamenti delegati della Commissione Europea e dalle Decisioni della BCE in materia di definizione dei Fondi Propri, di seguito richiamati:

- Regolamento Delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari;
- Regolamento Delegato (UE) 2015/923 della Commissione dell'11 marzo 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti;
- Regolamento Delegato (UE) 2016/101 della Commissione del 26 ottobre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente;
- Decisione n. 2015/656 della Banca Centrale Europea del 4 febbraio 2015 sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio;
- Regolamento (UE) n. 2017/2395¹ del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro, che aggiorna il Regolamento 575/2013 CRR, inserendo il nuovo articolo 473 bis «Introduzione dell'IFRS 9».

Tale framework normativo prevede che i Fondi Propri (o Patrimonio di vigilanza) siano costituiti dai seguenti livelli di capitale:

- Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital), a sua volta composto da:
 - o Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1);
 - o Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 - AT1);
- Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2).

La forma predominante del Tier 1 è il Common Equity, composto principalmente da strumenti di capitale (es. azioni ordinarie al netto delle azioni proprie), sovrapprezzi di emissione, riserve di utili, utile del periodo non distribuito, riserve da valutazione, interessi di minoranza computabili, al netto degli elementi in deduzione.

Gli strumenti di capitale emessi, per essere computati nel Common Equity devono garantire l'assorbimento delle perdite "on going concern", attraverso il rispetto delle seguenti caratteristiche:

- massimo livello di subordinazione;
- possibilità di sospensione del riconoscimento di dividendi/cedole a totale discrezione dell'ente emittente e in modo non cumulativo;
- irredimibilità;
- assenza di incentivi al rimborso.

Allo stato attuale, con riferimento al Gruppo Intesa Sanpaolo, nessun altro strumento di capitale oltre alle azioni ordinarie rientra nel computo del Common Equity.

Sono inoltre previsti alcuni filtri prudenziali con effetto sul Common Equity:

- filtro su utili legati a margini futuri derivanti da operazioni di cartolarizzazione;
- filtro sulle riserve per coperture di Cash Flow Hedge (CFH);

¹ Come già indicato nell'Introduzione del presente documento, tale Regolamento è stato modificato dal Reg. (UE) 2020/873.

- filtro su utili o perdite su passività al fair value (derivative e no) connessi alle variazioni del proprio merito creditizio (DVA);
 - rettifiche di valore su attività al fair value connesse alla cosiddetta “Prudent valuation”.
- La normativa prevede anche una serie di elementi da dedurre dal Capitale primario di Classe 1:
- perdite relative all'esercizio in corso;
 - avviamento, intangibili e attività immateriali residuali;
 - attività per imposte anticipate (DTA) connesse alla redditività futura ma non derivanti da differenze temporanee (es. DTA su perdite portate a nuovo);
 - eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (shortfall reserve) per le posizioni ponderate secondo metodi IRB;
 - attività nette derivanti da piani pensionistici a benefici definiti;
 - gli strumenti di capitale primario di classe 1 propri dell'ente, dallo stesso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente;
 - esposizioni per le quali si è scelta l'opzione della deduzione in luogo della ponderazione al 1.250% tra gli RWA;
 - investimenti non significativi in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario (dedotti per la parte che eccede la franchigia prevista dalla normativa);
 - attività per imposte anticipate (DTA) che dipendono dalla redditività futura e che derivano da differenze temporanee (dedotte per l'ammontare che eccede le franchigie previste dalla normativa);
 - investimenti significativi in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario (dedotti per la parte che eccede le franchigie previste dalla normativa);
 - l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate come disciplinato dal Regolamento 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate - “Minimum Loss Coverage”).

La categoria dell'AT1 ricomprende gli strumenti di capitale diversi dalle azioni ordinarie (che sono computabili nel Common Equity) e che rispettano i requisiti normativi per l'inclusione in tale livello dei Fondi propri (ad esempio le azioni di risparmio o gli strumenti di capitale AT1), una volta applicate le deduzioni degli elementi e le deroghe previste dal Regolamento UE 575/2013 (CRR).

Il Capitale di Classe 2 (Tier 2) è composto dagli elementi quali principalmente le passività subordinate computabili e le eventuali eccedenze delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (excess reserve) per le posizioni ponderate secondo i metodi IRB, una volta applicate le deduzioni e le deroghe previste dal Regolamento UE 575/2013 (CRR). A seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), la computabilità degli strumenti di classe 2 aventi durata residua inferiore ai cinque anni (in ammortamento) viene determinata sulla base del valore contabile in luogo del valore nominale.

Il periodo transitorio di introduzione del Framework regolamentare “Basilea 3”, che prevedeva una parziale computabilità o deducibilità dai Fondi Propri di determinate fattispecie al fine di consentire un impatto graduale delle nuove disposizioni normative, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e dalla CRR, si è concluso nel 2017 e, con il 2018, è venuto meno anche il periodo di deroga previsto dal Regolamento UE 575/2013 (CRR), con riferimento alle modifiche da applicare allo IAS 19. Inoltre, al 31 marzo 2021, il Gruppo Intesa Sanpaolo non detiene più alcun strumento subordinato soggetto alle specifiche disposizioni transitorie (c.d. Grandfathering, che si sarebbe concluso nel 2021) volte all'esclusione graduale dai Fondi propri degli strumenti che non rispettano i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni normative.

A partire dal 1° gennaio 2018 ha peraltro preso avvio il periodo transitorio (2018-2022) volto a mitigare gli impatti patrimoniali legati all'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, infatti, avvalendosi della facoltà prevista dal sopra citato Regolamento UE 2395/2017, ha optato per adottare l'approccio “statico” che consente di sterilizzare nel proprio CET1 una quota progressivamente decrescente dell'impatto IFRS 9 per la sola componente di FTA relativa all'impairment.

In particolare, la risultante dal confronto tra le rettifiche di valore IAS 39 al 31/12/2017 e quelle IFRS 9 all'1/1/2018 – relativo ai crediti e titoli in bonis (stage 1 e 2) ed alle rettifiche su NPL (stage 3) al netto della fiscalità e azzerata l'eventuale shortfall reserve - viene re-inclusa nel patrimonio secondo percentuali di phase-in pari a 95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021 e infine 25% nel 2022. Nel corso del periodo transitorio, il Gruppo potrà inoltre scegliere di cambiare tale approccio una sola volta, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, passando così dall'approccio “statico” a quello “dinamico” o eventualmente sospendendo l'applicazione del trattamento transitorio a favore del regime “fully loaded”. Nel corso del 2018, sono state pubblicate due Q&A dell'EBA (2018_3784, 2018_4113) che hanno specificato che, durante il periodo transitorio, le eventuali DTA (Deferred Tax Asset) connesse alle rettifiche di valore legate alla FTA dell'IFRS 9 non debbono essere considerate tra gli elementi in deduzione dal CET 1 secondo quanto previsto dalla CRR.

Tenuto conto che l'approvazione della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) ha comportato la rilevazione di DTA connesse alla deducibilità differita, in 10 esercizi a partire dal 2018, delle rettifiche di valore imputate a patrimonio netto in quanto connesse alla prima applicazione dell'IFRS 9, come previsto dal citato Regolamento e dalle successive Q&A EBA, le citate DTA sono state sterilizzate ai fini del CET1 Capital, nel corso del periodo transitorio previsto per l'impatto dell'IFRS 9 (che si estende fino al 2022) limitatamente alla quota complementare delle percentuali di phase-in sopra dettagliate. La Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), alla stregua della precedente Legge, ha differito la deduzione delle quote di competenza del 2019 delle suddette rettifiche di valore al periodo d'imposta 2028.

Nel mese di Novembre 2019, è stata pubblicata la Q&A 2018_4302 che consente di trattare ai fini prudenziali, nell'ambito delle deduzioni dagli elementi di CET 1 previste dalla CRR, l'importo delle attività fiscali differite nette, che si basano sulla redditività futura, in modo indipendente e distinto dal framework contabile nel quale le stesse sono inquadrare. A tal proposito, l'EBA ha chiarito che ai fini della deduzione delle citate DTA dagli elementi di CET 1 sono applicabili le regole di

compensazione previste dalla CRR e che pertanto l'importo delle stesse - calcolate ai fini prudenziali - può differire dal relativo saldo contabile netto riportato nelle rendicontazioni periodiche e determinato secondo le vigenti regole contabili.

In relazione al Regolamento (UE) 2019/876, noto anche come CRR II (Capital Requirements Regulation) - rientrando nel più ampio pacchetto di riforme normative che comprende anche la CRD V (Capital Requirements Directive), la BRRD II (Banking Recovery and Resolution Directive) e il SRMR II (Single Resolution Mechanism Regulation) - e al Regolamento (UE) 2019/630 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (anche noto come Minimum Loss Coverage), si segnala che risultano tutti in vigore al 31 marzo 2021 e in parte già applicabili.

Il sopracitato Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), con l'art. 494 ter "Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili", ha introdotto un nuovo regime transitorio, applicabile fino al 28 giugno 2025, che consente di includere tra gli strumenti di AT1 e T2, quegli strumenti di fondi propri emessi prima del 27 giugno 2019 - data di entrata in vigore di CRR II - che non rispettino le condizioni specifiche di cui ai punti p), q) e r) dell'articolo 52 ("Strumenti aggiuntivi di classe 1"), come modificato dall'art. 1 punto 23) di CRR II, e ai punti n), o) e p) dell'articolo 63 ("Strumenti di classe 2"), come modificato dall'art. 1 punto 27) di CRR II.

Al 31 marzo 2021, il Gruppo Intesa Sanpaolo non detiene più alcuno strumento subordinato soggetto alle sopracitate disposizioni transitorie.

Inoltre, come già indicato nell'Introduzione del presente Documento, si segnala che al 31 marzo 2021 il Gruppo, in continuità con quanto fatto a partire dal 30 giugno 2020, non si è avvalso né del nuovo regime transitorio IFRS 9 relativo alle rettifiche di valore dei crediti successive al 31 dicembre 2019 né della reintroduzione del filtro prudenziale per le esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria FVTOCI, entrambi introdotti dalla Commissione Europea con il Regolamento 2020/873 del 24 giugno 2020 (c.d. "Quick fix").

Infine, ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali al 31 marzo 2021, il Gruppo Intesa Sanpaolo applica il Regolamento Delegato (UE) 2020/2176, entrato in vigore il 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento delegato (UE) 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1. Il Regolamento ha introdotto il criterio dell'ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sotto forma di software su un periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata a fini contabili. Nello specifico, la differenza, se positiva, tra l'ammortamento accumulato prudenziale e l'ammortamento accumulato contabile (incluse le perdite di valore durevoli) viene completamente dedotta dal capitale CET1. La parte residua, ovvero la parte del valore contabile netto di ciascuna attività sotto forma di software non dedotta a seguito del trattamento prudenziale, è inclusa negli RWA con un fattore di ponderazione del 100%.

Composizione dei Fondi propri

La composizione dei Fondi propri del Gruppo Intesa Sanpaolo al 31 marzo 2021 è sintetizzata nella tavola sottostante.

	(milioni di euro)	
	31.03.2021	31.12.2020
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	57.472	57.717
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+ / -)	528	706
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	58.000	58.423
D. Elementi da dedurre dal CET 1	-9.432	-9.482
E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-)	1.512	2.129
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D +/- E)	50.080	51.070
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio)	6.220	7.486
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G - H +/- I)	6.220	7.486
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	9.598	9.632
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-275	-255
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+ / -)	-	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)	9.323	9.377
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	65.623	67.933

Nelle tabelle successive viene riepilogato il dettaglio dei diversi livelli di capitale prima delle rettifiche regolamentari, nonché la riconciliazione del Capitale primario di Classe 1 con il Patrimonio netto contabile.

I termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 sono stati riportati nell'Allegato 1 del Terzo Pilastro di Basilea 3 - Informativa al pubblico al 31 dicembre 2020.

Nell'Allegato 1 del presente documento, invece, è riportato il Modello generale per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013.

Riconciliazione tra il Patrimonio netto contabile e il Capitale primario di Classe 1

Voci	(milioni di euro)	
	31.03.2021	31.12.2020
Patrimonio netto di Gruppo	65.347	65.871
Patrimonio netto di terzi	362	450
Patrimonio netto dallo Stato patrimoniale	65.709	66.321
Rettifiche per strumenti computabili nell'AT1 o nel T2 e utile di periodo		
- Altri strumenti di capitale computabili nell'AT1	-6.214	-7.480
- Interessi di minoranza computabili nell'AT1	-6	-6
- Interessi di minoranza computabili nel T2	-5	-5
- Interessi di minoranza non computabili a regime	-319	-408
- Utile di periodo non computabile (a)	-1.105	-821
- Azioni proprie incluse tra le rettifiche regolamentari	260	263
- Altre componenti non computabili a regime (b)	-848	-147
Capitale primario di Classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	57.472	57.717
Rettifiche regolamentari (incluse rettifiche del periodo transitorio) (c)	-7.392	-6.647
Capitale primario di Classe 1 (CET1) al netto delle rettifiche regolamentari	50.080	51.070

(a) Nel Capitale primario di Classe 1 al 31 marzo 2021 si è tenuto conto dell'utile maturato alla data, al netto del relativo dividendo, calcolato tenendo conto del payout previsto dal Piano d'Impresa 2018-2021 (70% per il 2021), e degli altri oneri prevedibili (rateo cedolare sugli strumenti di Additional Tier 1).

(b) L'importo al 31 marzo 2021 include principalmente il dividendo e la quota destinata a beneficenza a valere sull'utile 2020, deliberati dall'Assemblea del 28 aprile 2021.

(c) Le rettifiche del periodo transitorio al 31 marzo 2021 tengono conto del filtro prudenziale che consente la re-introduzione nel Common Equity di una quota progressivamente decrescente fino al 2022 (50% nel 2021) dell'impatto dell'IFRS 9.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)

Informazione	(milioni di euro)	
	31.03.2021	31.12.2020
Capitale primario di Classe 1 (CET1)		
Capitale - azioni ordinarie	10.084	10.084
Sovrapprezzi di emissione	27.444	27.444
Riserve (a)	20.169	17.408
Riserve other comprehensive income (b)	38	294
Utile o Perdita di periodo	1.516	3.277
Utile o Perdita di periodo non computabile (c)	-1.105	-
Dividendi in distribuzione e altri oneri prevedibili (d)	-706	-821
Interessi di minoranza	32	31
Capitale primario di Classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	57.472	57.717
Capitale primario di Classe 1 (CET1): Rettifiche regolamentari		
Azioni proprie	-260	-263
Avviamento	-3.793	-3.814
Altre immobilizzazioni immateriali	-2.958	-2.946
Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e che non derivano da differenze temporanee	-1.817	-1.824
Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese (shortfall reserve)	-288	-299
Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	-	-
Filtri prudenziali	528	706
- di cui Riserve di Cash Flow Hedge	666	728
- di cui Utili o Perdite derivanti dalla variazione del proprio merito creditizio (DVA)	151	212
- di cui Rettifiche di valore di vigilanza (prudent valuation)	-289	-234
- di cui Altri filtri prudenziali	-	-
Esposizioni verso cartolarizzazioni dedotte anziché ponderate con fattore di ponderazione pari a 1250%	-84	-104
Investimenti non significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente che superano la soglia del 10% del Common Equity	-	-
Detrazioni con soglia del 10% (e)	-	-
- di cui Attività fiscali differite (DTA) che dipendono dalla redditività futura e che derivano da differenze temporanee	-	-
- di cui Investimenti significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente	-	-
Detrazioni con soglia del 17,65% (e)	-	-
Elementi positivi o negativi - altri	-232	-232
Totale delle rettifiche regolamentari al Capitale primario di Classe 1 (CET1)	-8.904	-8.776
Totale delle rettifiche nel periodo transitorio (CET1)	1.512	2.129
Capitale primario di Classe 1 (CET1) - Totale	50.080	51.070

(a) Quota computabile nel CET1, comprende un effetto negativo pari a circa 3.265 milioni derivante dall'applicazione dell'IFRS 9, oltre all'utile 2020 destinato a riserva.

(b) La voce "Riserve Other Comprehensive Income" comprende un effetto positivo pari a circa 328 milioni derivante dall'applicazione dell'IFRS 9.

(c) Nel Capitale primario di Classe 1 al 31 marzo 2021 si è tenuto conto dell'utile maturato alla data, al netto del relativo dividendo, calcolato tenendo conto del payout previsto dal Piano d'Impresa 2018-2021 (70% per il 2021), e degli altri oneri prevedibili (rateo cedolare sugli strumenti di Additional Tier 1).

(d) Il dato tiene conto dei dividendi a valere sui risultati 2020, in linea con la Raccomandazione BCE del 15 dicembre 2020 in merito alla politica dei dividendi nel contesto conseguente all'epidemia da COVID-19, della quota parte della remunerazione degli strumenti AT1 emessi alla data e della quota di utile 2020 destinata a beneficenza, al netto dell'effetto fiscale.

(e) Per il dettaglio del calcolo delle soglie per la deduzione si rinvia alla tabella apposita.

Ai fini del calcolo dei fondi propri al 31 marzo 2021 si è tenuto conto dell'utile del 1° trimestre 2021 al netto del relativo dividendo, calcolato sulla base del payout ratio previsto dal Piano d'Impresa 2018-2021 (70% per il 2021), e degli altri oneri prevedibili. Per quanto riguarda il payout ratio a valere sull'utile 2021, si ricorda che la Banca Centrale Europea, facendo seguito alle precedenti indicazioni sul tema, aveva pubblicato in data 15 dicembre 2020 una Raccomandazione in merito alla politica dei dividendi nel contesto conseguente all'epidemia da COVID-19, chiedendo agli enti creditizi significativi di esercitare massima prudenza nell'adottare decisioni in merito ai dividendi o alla loro distribuzione al fine di remunerare gli azionisti e riservandosi di riesaminare la stessa prima del 30 settembre 2021, data in cui, in assenza di sviluppi avversi significativi, intende abrogare tale raccomandazione e riprendere a valutare i piani patrimoniali e di distribuzione delle banche in base agli esiti del normale ciclo di vigilanza. Conseguentemente, il payout ratio è soggetto alle indicazioni future della Banca Centrale Europea in merito alla politica di dividendi che gli enti creditizi significativi potranno adottare dopo il 30 settembre 2021.

Come previsto dall'articolo 36 (1)(k)(ii) del Regolamento (UE) n.575/2013 che disciplina la fattispecie, in luogo della ponderazione delle posizioni verso cartolarizzazioni che possiedono i requisiti per ricevere una ponderazione del 1.250%, si è scelto di procedere con la deduzione diretta di tali esposizioni dai Fondi Propri. Il valore di tale deduzione al 31 marzo 2021 è pari a -84 milioni.

Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)

Informazione	(milioni di euro)	
	31.03.2021	31.12.2020
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1)		
Strumenti di AT1	6.214	7.480
Interessi di minoranza	6	6
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	6.220	7.486
Rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1)	-	-
Rettifiche nel periodo transitorio inclusi interessi di minoranza (AT1)	-	-
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) - Totale	6.220	7.486

Strumenti del Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)

Emittente Concedente	Tasso di interesse	Step-up	Data di emissione	Data di scadenza	Rimborso anticipato a partire dal	Val.	Oggetto di grand- fathering	Importo originario in unità di valuta	Apporto ai Fondi Propri (milioni di euro)
Intesa Sanpaolo	7,70% fisso (fino alla prima data di call)	NO	17-set-2015	perpetuo	17-set-2025	Usd	NO	1.000.000.000	749
Intesa Sanpaolo	7,75% fisso (fino alla prima data di call)	NO	11-gen-2017	perpetuo	11-gen-2027	Eur	NO	1.250.000.000	1.240
Intesa Sanpaolo	6,25% fisso (fino alla prima data di call)	NO	16-mag-2017	perpetuo	16-mag-2024	Eur	NO	750.000.000	880
Intesa Sanpaolo	3,75% fisso (fino alla prima data di call)	NO	27-feb-2020	perpetuo	27-feb-2025	Eur	NO	750.000.000	749
Intesa Sanpaolo	4,125% fisso (fino alla prima data di call)	NO	27-feb-2020	perpetuo	27-feb-2030	Eur	NO	750.000.000	749
Intesa Sanpaolo	5,875% fisso (fino alla prima data di call)	NO	01-set-2020	perpetuo	01-set-2031	Eur	NO	750.000.000	743
Intesa Sanpaolo	5,5% fisso (fino alla prima data di call)	NO	01-set-2020	perpetuo	01-mar-2028	Eur	NO	750.000.000	730
Ubi Banca	5,875% fisso (fino alla prima data di call)	NO	20-gen-2020	perpetuo	20-gen-2025	Eur	NO	400.000.000	374
Totale strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1									6.214

Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Informazione	(milioni di euro)	
	31.03.2021	31.12.2020
Capitale di Classe 2 (T2)		
Strumenti di T2	9.593	9.627
Interessi di minoranza	5	5
Eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (excess reserve)	-	-
Capitale di Classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	9.598	9.632
Capitale di Classe 2 (T2): Rettifiche regolamentari		
Investimenti non significativi in strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente	-	-
Investimenti significativi in strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente	-275	-255
Elementi positivi o negativi - altri	-	-
Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di Classe 2 (T2)	-275	-255
Totale delle rettifiche nel periodo transitorio (T2)	-	-
Capitale di Classe 2 (T2) - Totale	9.323	9.377

Strumenti del Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Emittente Concedente	Tasso di interesse	Step-up	Data di emissione	Data di scadenza	Rimborso anticipato a partire dal	Val.	Oggetto di grand- fathering	Importo originario in unità di valuta	Apporto ai Fondi Propri (milioni di euro)
Intesa Sanpaolo	6,625% fisso	NO	13-set-2013	13-set-2023	NO	Eur	NO	1.445.656.000	497
Intesa Sanpaolo	5,017% fisso	NO	26-giu-2014	26-giu-2024	NO	Usd	NO	2.000.000.000	1.188
Intesa Sanpaolo	3,928% fisso	NO	15-set-2014	15-set-2026	NO	Eur	NO	1.000.000.000	784
Intesa Sanpaolo	2,855% fisso	NO	23-apr-2015	23-apr-2025	NO	Eur	NO	500.000.000	1.298
Intesa Sanpaolo	Euribor 3 mesi + 237 p.b./4	NO	30-giu-2015	30-giu-2022	NO	Eur	NO	781.962.000	1.062
Intesa Sanpaolo	5,71% fisso	NO	15-gen-2016	15-gen-2026	NO	Usd	NO	1.500.000.000	192
Intesa Sanpaolo	Euribor 3 mesi+1,9%/4	NO	26-set-2017	26-set-2024	NO	Eur	NO	724.000.000	429
Intesa Sanpaolo	1,98% fisso	NO	11-dic-2019	11-dic-2026	NO	Eur	NO	160.250.000	153
Intesa Sanpaolo	Euribor 3 mesi + 206 p.b./4	NO	11-dic-2019	11-dic-2026	NO	Eur	NO	188.000.000	180
Intesa Sanpaolo	5,148% fisso	NO	10-giu-2020	10-giu-2030	NO	GBP	NO	350.000.000	301
Intesa Sanpaolo	3,75% fisso	NO	29-giu-2020	29-giu-2027	NO	Eur	NO	309.250.000	565
Intesa Sanpaolo	Euribor 3 mesi + 405 p.b./4	NO	29-giu-2020	29-giu-2027	NO	Eur	NO	590.500.000	390
Intesa Sanpaolo	2,925% fisso	NO	07-dic-2020	14-ott-2030	NO	Eur	NO	150.000.000	477
Ubi Banca	4,25% fisso	NO	05-mag-2016	05-mag-2026	NO	Eur	NO	750.000.000	749
Ubi Banca	4,45% fisso	NO	15-mar-2017	15-set-2027	NO	Eur	NO	500.000.000	515
Ubi Banca	5,875% fisso	NO	04-mar-2019	04-mar-2029	NO	Eur	NO	500.000.000	511
Ubi Banca	4,375% fisso	NO	12-lug-2019	12-lug-2029	NO	Eur	NO	300.000.000	302
Totale strumenti del capitale di classe 2									9.593

Soglie per la deduzione delle DTA e degli investimenti in società del settore finanziario

Informazione	(milioni di euro)	
	31.03.2021	31.12.2020
A. Soglia del 10% per gli investimenti non significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario	4.857	4.894
B. Soglia del 10% per gli investimenti significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario e per le DTA che dipendono dalla redditività futura e che derivano da differenze temporanee	4.857	4.894
C. Soglia del 17,65% per gli Investimenti significativi e le DTA non dedotti nella soglia descritta al punto B	7.393	7.401

La normativa prevede che per alcune rettifiche regolamentari, quali quelle previste per le DTA che si basano sulla redditività futura e che derivano da differenze temporanee e per gli investimenti significativi e non in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario, vengano applicate determinate soglie o "franchigie" per la deduzione, calcolate sul Common Equity determinato con modalità differenti:

- per gli investimenti non significativi in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario è prevista la deduzione degli importi che superano il 10% del CET1, ante deduzioni derivanti dal superamento delle soglie;
- per gli investimenti significativi in strumenti di CET1 e le DTA è invece prevista:
 - o una prima soglia per la deduzione calcolata come 10% del CET1, ante deduzioni derivanti dal superamento delle soglie, adeguato per tenere conto dell'eventuale superamento della soglia descritta al punto precedente;
 - o un'ulteriore soglia, calcolata sul 17,65% del Common Equity (calcolata come al punto precedente e a cui sono sottratti il totale delle DTA che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e degli investimenti significativi in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario), da applicarsi in aggregato sugli importi non dedotti con la prima soglia.

Tutti gli importi non dedotti vanno pesati al 250% nell'ambito delle attività ponderate per il rischio.

Requisiti di capitale

Informativa qualitativa e quantitativa

Sulla base delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare di Banca d'Italia n.285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti), che recepiscono gli ordinamenti in materia di misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali (Basilea 3), i fondi propri complessivi del Gruppo devono rappresentare almeno il 12,79% (Total capital ratio comprensivo del requisito minimo di Pillar 1, del requisito aggiuntivo di Pillar 2 pari all'1,5%, della riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% secondo i criteri a regime in vigore già dal 2019, del requisito aggiuntivo O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer) pari a 0,75% secondo i criteri a regime a partire dal 2021, e della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente pari a 0,04% nel primo trimestre 2021) del totale delle attività ponderate derivanti dai rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi), pesati in base alla segmentazione regolamentare delle controparti debtrici e tenendo conto delle tecniche di mitigazione del rischio di credito e della riduzione dei rischi operativi a seguito di coperture assicurative. Le autorità competenti, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), possono prevedere requisiti patrimoniali più alti rispetto a quelli risultanti dall'applicazione delle disposizioni normative.

Come già illustrato nella Sezione dedicata ai "Fondi propri", il Patrimonio di vigilanza complessivo è composto dalla somma algebrica degli elementi di seguito specificati:

- capitale di Classe 1 o Tier 1 (in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d'impresa). Tale patrimonio si suddivide in Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1) e Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1);
- capitale di Classe 2 o Tier 2 (in grado di assorbire le perdite in caso di crisi).

Gli elementi indicati in precedenza sono soggetti ai seguenti limiti:

- il Common Equity Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 4,5% delle attività ponderate per il rischio;
- il Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 6% delle attività ponderate per il rischio;
- i Fondi propri (il Patrimonio di vigilanza complessivo), pari al Capitale di Classe 1 più il Capitale di Classe 2, devono essere pari in qualsiasi momento ad almeno l'8,0% delle attività ponderate per il rischio.

A seguito del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), la BCE fornisce annualmente la decisione finale del requisito patrimoniale che Intesa Sanpaolo deve rispettare a livello consolidato.

Il 25 novembre 2020 Intesa Sanpaolo ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° gennaio 2021. Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 8,59% per il 2021 secondo i criteri a regime.

A determinare tale requisito concorrono:

- a) il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,5%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell'8% e il requisito aggiuntivo di Pillar 2 pari a 1,5%, di cui nel Common Equity Tier 1 ratio rispettivamente pari a 4,5% e 0,84% e nel Tier 1 ratio rispettivamente del 6% e del 1,13%;
- b) il requisito aggiuntivo relativo al Capital Conservation Buffer, pari a 2,5% secondo i criteri a regime in vigore già dal 2019 e il requisito aggiuntivo O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer) pari a 0,75% secondo i criteri a regime nel 2021.

Considerando il requisito aggiuntivo costituito dalla riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (Institution specific Countercyclical Capital Buffer)² il requisito di Common Equity Tier 1 ratio da rispettare risulta pari a 8,63% secondo i criteri a regime.

Non si segnalano variazioni nell'ambito di applicazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito, al rischio di controparte per i derivati e Securities Financing Transactions (SFT) e ai rischi operativi rispetto al 31 dicembre 2020.

Il resoconto annuale del processo di controllo prudenziale ai fini di adeguatezza patrimoniale (ICAAP), basato sull'utilizzo esteso delle metodologie interne di misurazione dei rischi, di determinazione del capitale interno e del capitale complessivo disponibile, è stato approvato e inviato alla BCE nel mese di aprile 2021.

² Countercyclical Capital Buffer calcolato considerando l'esposizione al 31 marzo 2021 nei vari Paesi in cui è presente il Gruppo e i rispettivi requisiti stabiliti dalle competenti autorità nazionali relativi al 2021 se disponibili o al più recente aggiornamento del periodo di riferimento (requisito pari a zero per l'Italia per il primo semestre 2021).

Overview delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) (EU OV1 LG EBA 2016/11)

(milioni di euro)

			RWA		REQUISITI DI CAPITALE MINIMI
			31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021
	1	Rischio di Credito (escluso CCR)	255.174	266.383	20.413
Art 438(c)(d)	2	Di cui: con metodo standardizzato	82.379	82.598	6.590
Art 438(c)(d)	3	Di cui con metodo IRB di base (IRB Foundation)	1.056	999	84
Art 438(c)(d)	4	Di cui con metodo IRB avanzato (IRB Advanced)	144.647	154.835	11.572
Art 438(d)	5	Di cui strumenti di capitale con metodo della ponderazione semplice o PD/LGD	27.092	27.951	2.167
Art 107, Art 438(c)(d)	6	CCR	6.828	7.977	546
Art 438(c)(d)	7	Di cui metodo del valore di mercato	1.624	1.641	130
Art 438(c)(d)	8	Di cui esposizione originaria	-	-	-
	9	Di cui con metodo standardizzato	-	-	-
	10	Di cui con metodo dei modelli interni (IMM)	4.258	5.059	341
Art 438(c)(d)	11	Di cui importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una controparte centrale (CCP)	228	360	18
Art 438(c)(d)	12	Di cui CVA	718	917	57
Art 438(e)	13	Rischio di regolamento	-	-	-
Art 449(o)(i)	14	Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)	9.372	9.842	750
	15	Di cui con metodo IRB	-	-	-
	16	Di cui con metodo della formula di vigilanza IRB (SFA, SEC-IRBA)	6.653	7.095	532
	17	Di cui con metodo della valutazione interna (IAA)	-	-	-
	18	Di cui con metodo standardizzato (inclusi SEC-SA e SEC-ERBA)	2.719	2.747	218
Art 438(e)	19	Rischio di Mercato	21.632	19.521	1.731
	20	Di cui con metodo standardizzato	2.396	2.291	192
	21	Di cui con IMA	19.236	17.230	1.539
Art 438(e)	22	Grandi Esposizioni	-	-	-
Art 438(f)	23	Rischio Operativo	27.559	27.559	2.205
	24	Di cui con metodo base	636	636	51
	25	Di cui con metodo standardizzato	4.077	4.077	326
	26	Di cui con metodo avanzato	22.846	22.846	1.828
Art 437(2), 48,60	27	Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetti a fattore di ponderazione del rischio del 250%)	15.497	15.790	1.240
Art 500	28	Rettifiche per l'applicazione della soglia minima	-	-	-
	29	TOTALE	336.062	347.072	26.885

L'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio rilevate al 31 marzo 2021 è pari a 336,1 miliardi, con una variazione di circa -11 miliardi rispetto a dicembre 2020. In particolare, si segnala quanto segue:

- sul rischio di credito (escluso il rischio di controparte), la riduzione rilevata sui portafogli a metodo IRB avanzato è principalmente ascrivibile al perfezionamento della cessione a BPER delle filiali del Gruppo UBI³, mentre la variazione degli strumenti di capitale è determinata in larga misura dalla diminuzione delle esposizioni assicurative;
- sul rischio di controparte, una contrazione principalmente legata all'andamento dei tassi;
- sulle cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario, un risparmio osservato sul metodo SEC-IRBA, a seguito della naturale dinamica dei volumi delle operazioni GARC;
- sul rischio di mercato, una crescita legata principalmente a movimentazione del settore financial e sovrano su scadenze medio-lunghe;
- sul rischio operativo non si registra alcuna variazione, coerentemente con l'aggiornamento dei modelli che ha periodicità semestrale;
- la riduzione degli importi al di sotto delle soglie per la deduzione (250%) è da ricondursi principalmente alla variazione degli investimenti finanziari significativi.

Per quanto riguarda le movimentazioni degli RWA con metodi IRB, IMM e IMA, si rimanda ai commenti qualitativi in calce alle tavole di movimentazione degli RWA successive (EU CR8, EU CCR7 e EU MR2-B).

Movimentazione degli RWA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB nel 1° trimestre (EU CR8 LG EBA 2016/11)

		(milioni di euro)	
		IMPORTI DEGLI RWA	REQUISITI DI CAPITALE
1	RWA al 31 dicembre 2020	187.493	14.999
2	Effetto volumi	-985	-79
3	Qualità delle attività	-1.831	-147
4	Aggiornamenti del modello	-	-
5	Metodologia e variazioni regolamentari	-	-
6	Acquisizioni e dismissioni	-8.073	-646
7	Effetto del tasso di cambio	608	50
8	Altro	-874	-70
9	RWA al 31 marzo 2021 (*)	176.338	14.107

(*) Al 31 marzo 2021 il valore di RWA riferito ai modelli IRB pari a 176.338 milioni è attribuibile per 1.056 milioni al metodo IRB di base (Riga 3 EU OV1), per 144.647 milioni al metodo IRB avanzato (Riga 4 EU OV1), per 27.092 milioni a strumenti di capitale valutati con metodo della ponderazione semplice o PD/LGD (Riga 5 EU OV1), per 3.543 milioni ad importi al di sotto delle soglie per la deduzione (Riga 27 EU OV1).

L'aggregato dei RWA relativo alle esposizioni soggette al rischio di credito valutate con metodologia avanzata⁴ è individuato in 176.338 milioni a marzo 2021, in diminuzione rispetto all'ammontare del trimestre precedente, pari a 187.493 milioni. Le movimentazioni intervenute nel periodo sono ascrivibili principalmente alle seguenti componenti:

- -8.073 milioni per effetto del perfezionamento della cessione a BPER del ramo d'azienda costituito dalle filiali del Gruppo UBI⁵;
- -1.831 milioni per variazioni inerenti il merito creditizio delle controparti Retail e rimodulazioni nell'ambito del portafoglio Equity;
- -985 milioni per un decremento dei volumi di operatività relativamente agli aggregati Corporate ed Equity marginalmente compensato da un incremento per l'aggregato Banche;
- +608 milioni per variazioni intervenute sulle esposizioni in valuta, che riflettono le oscillazioni nei tassi di cambio, cui ha concorso in particolare l'apprezzamento EUR/USD.

³ Per ulteriori indicazioni relative alla citata operazione di cessione nel contesto dell'operazione di acquisizione di UBI Banca si rimanda al Bilancio 2020 e al Resoconto intermedio al 31 marzo 2021 di Intesa Sanpaolo.

⁴ Il computo delle esposizioni ponderate per il rischio è conforme alle istruzioni del CRR, parte tre, titolo II, capo 3; il computo del requisito di capitale è conforme all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a.

⁵ Per ulteriori indicazioni relative alla citata operazione di cessione nel contesto dell'operazione di acquisizione di UBI Banca si rimanda al Bilancio 2020 e al Resoconto intermedio al 31 marzo 2021 di Intesa Sanpaolo.

Movimentazione degli RWA delle esposizioni soggette al rischio di controparte in base a IMM nel 1° trimestre (EU CCR7 LG EBA 2016/11)

(milioni di euro)

	Importi degli RWA	Requisiti di capitale
1 RWA al 31 dicembre 2020	5.059	405
2 Effetto volumi	-514	-41
3 Qualità creditizia delle controparti	-288	-23
4 Aggiornamenti nei modelli di rischio (solo IMM)	-	-
5 Metodologia e variazioni regolamentari (solo IMM)	-	-
6 Acquisizioni e dismissioni	-	-
7 Effetto del tasso di cambio	1	-
8 Altro	-	-
9 RWA al 31 marzo 2021	4.258	341

Con riferimento alle variazioni sui RWA relative alle esposizioni soggette al rischio di controparte (derivati e SFT, determinate in base all'IMM, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR), il valore dell'aggregato risulta in riduzione nel trimestre: 5.059 milioni a dicembre 2020 e 4.258 milioni a marzo 2021. La variazione di -801 milioni è attribuibile prevalentemente alle seguenti componenti:

- -514 milioni alla riduzione delle esposizioni in portafoglio, principalmente dovuta al rialzo dei tassi di interesse;
- -288 milioni al miglioramento del merito creditizio di alcune controparti in portafoglio.

Movimentazione degli RWA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA nel 1° trimestre (EU MR2-B LG EBA 2016/11)

(milioni di euro)

	VaR	SVaR	IRC	Comprehensive risk measure	Altro	Totale RWA	Totale requisiti di capitale
1 RWA al 31 dicembre 2020	5.421	7.360	3.938	-	511	17.230	1.379
1a Aggiustamenti regolamentari	4.322	5.631	1.310	-	-	11.263	901
1b RWA alla fine del trimestre precedente (end-of-day)	1.099	1.729	2.628	-	511	5.967	478
2 Variazioni dei livelli di rischio	295	758	274	-	-196	1.131	90
3 Aggiornamenti/modifiche del modello	-	-	-	-	-	-	-
4 Metodologia e policies	-	-	-	-	-	-	-
5 Acquisizioni e dismissioni	-	-	-	-	-	-	-
6 Effetti del tasso di cambio	-	-	-	-	-	-	-
7 Altro	-	-	-	-	-	-	-
8a RWA alla fine del periodo di segnalazione (end-of-day)	1.394	2.487	2.902	-	315	7.098	568
8b Aggiustamenti regolamentari	4.131	5.889	2.118	-	-	12.138	971
8 RWA al 31 marzo 2021	5.525	8.376	5.020	-	315	19.236	1.539

Gli RWA relativi ai rischi di mercato risultano in aumento rispetto al quarto trimestre del 2020. La metrica di VaR regolamentare incorpora ancora la volatilità a seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19. Un'efficiente allocazione tra le posizioni su spread sovrani e financial contribuisce a limitare gli effetti complessivi sugli RWA totali.

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Di seguito si riporta l'informativa relativa alla "Riserva di capitale anticiclica", predisposta sulla base dei coefficienti applicabili al 31 marzo 2021 e del Regolamento Delegato (UE) 2015/1555 della Commissione del 28 maggio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 della CRR stessa. Come stabilito all'articolo 140, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), il coefficiente anticiclico specifico dell'ente consiste nella media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente.

La CRD IV ha stabilito l'obbligo per le autorità nazionali designate di attivare un quadro operativo per la definizione del coefficiente della riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB) a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il coefficiente è soggetto a revisione con cadenza trimestrale. La normativa europea è stata attuata in Italia con la circolare n. 285 della Banca d'Italia che contiene apposite norme in materia di CCyB. Sulla base dell'analisi degli indicatori di riferimento la Banca d'Italia ha deciso di fissare il coefficiente anticiclico (relativo alle esposizioni verso controparti italiane) anche per il secondo trimestre del 2021 allo 0%.

Tra le esposizioni creditizie rilevanti rientrano tutte le classi di esposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 112, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultano di fatto esclusi i seguenti portafogli: esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; esposizioni verso organismi del settore pubblico; esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; esposizioni verso organizzazioni internazionali; esposizioni verso enti.

In riferimento al 31 marzo 2021:

- i coefficienti di capitale anticiclici a livello di singolo Paese sono stati fissati, con le modalità prima succintamente descritte, generalmente pari allo 0%, ad eccezione dei seguenti paesi: Norvegia (1,00%), Hong Kong (1,00%), Repubblica Ceca (0,50%), Slovacchia (1,00%), Bulgaria (0,50%) e Lussemburgo (0,50%);
- a livello consolidato, il coefficiente anticiclico specifico di Intesa Sanpaolo è pari allo 0,039%.

Ammontare della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

(milioni di euro)

Importo complessivo dell'esposizione al rischio	336.062
Coefficiente anticiclico specifico dell'ente	0,039%
Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente	131

Confronto dei fondi propri, dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria con e senza l'applicazione di disposizioni transitorie per l'IFRS 9 (EU IFRS 9-FL LG EBA 2020/12)

(milioni di euro)

	Capitale disponibile (importi)	31.03.2021	31.12.2020	30.09.2020	30.06.2020	31.03.2020
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	50.080	51.070	50.325	43.260	42.339
2	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se l'IFRS 9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS 9 Fully Loaded)	48.568	48.941	48.193	41.128	40.212
3	Capitale di classe 1	56.300	58.556	57.821	48.856	47.935
4	Capitale di classe 1 come se l'IFRS 9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS 9 Fully Loaded)	54.788	56.427	55.689	46.724	45.808
5	Capitale totale	65.623	67.933	67.097	56.788	54.971
6	Capitale totale come se l'IFRS 9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS 9 Fully Loaded)	65.016	66.773	65.838	55.506	53.711
Attività ponderate per il rischio (importi)						
7	Totale delle attività ponderate per il rischio	336.062	347.072	342.251	295.973	297.119
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se l'IFRS 9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS 9 Fully Loaded)	337.071	348.519	343.750	297.523	298.732
Coefficienti patrimoniali						
9	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	14,9%	14,7%	14,7%	14,6%	14,2%
10	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se l'IFRS 9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS 9 Fully Loaded)	14,4%	14,0%	14,0%	13,8%	13,5%
11	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,8%	16,9%	16,9%	16,5%	16,1%
12	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se l'IFRS 9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS 9 Fully Loaded)	16,3%	16,2%	16,2%	15,7%	15,3%
13	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	19,5%	19,6%	19,6%	19,2%	18,5%
14	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se l'IFRS 9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS 9 Fully Loaded)	19,3%	19,2%	19,2%	18,7%	18,0%
Coefficiente di leva finanziaria						
15	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria	786.344	814.646	881.054	745.133	722.405
16	Coefficiente di leva finanziaria	7,2%	7,2%	6,6%	6,6%	6,6%
17	Coefficiente di leva finanziaria come se l'IFRS 9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS 9 Fully Loaded)	7,0%	6,9%	6,3%	6,3%	6,4%

Come descritto nel capitolo "Fondi Propri", la prima applicazione dell'IFRS 9 e l'adozione dell'approccio "statico" nel periodo transitorio (2018-2022), come consentito dal Regolamento (EU) 2017/2395, hanno comportato gli effetti sul capitale regolamentare e sui ratio prudenziali al 31 marzo 2021 (con e senza applicazione delle disposizioni transitorie per l'IFRS 9) esposti nella tabella sopra riportata per effetto dei seguenti elementi:

- la riduzione del CET 1, risultante dall'impatto della FTA legato alla prima applicazione dell'IFRS 9, dopo aver azzerato la shortfall in essere al 31 dicembre 2017 sulle esposizioni IRB;
- l'incremento del CET 1 per la componente transitoria, progressivamente decrescente, re-inclusa conseguentemente all'adozione dell'aggiustamento introdotto dal citato Regolamento volto a mitigare l'impatto della FTA;
- un impatto positivo sul CET 1 determinato dalla diversa classificazione delle attività finanziarie nelle nuove categorie previste dall'IFRS 9 e dalla conseguente diversa metrica di valutazione;
- una riduzione del CET1 ratio per effetto dell'incremento delle DTA che si basano sulla redditività futura limitatamente alla quota complementare delle percentuali di phase-in previste per il periodo transitorio, come stabilito dalle Q&A in materia (2018_3784, 2018_4113);
- l'aumento dell'excess reserve, che in base alle disposizioni contenute nel citato Regolamento, può essere portata in aumento del Capitale di classe 2, fino a concorrenza dello 0,6% dell'RWA IRB, per la sola componente eccedente la quota già re-inclusa nel CET 1 conseguentemente all'adozione del citato aggiustamento transitorio;
- la riduzione delle attività ponderate per il rischio (RWA) sulle esposizioni standard che, grazie all'incremento delle provisions legate alla prima applicazione dell'IFRS 9, hanno ridotto l'esposizione a rischio (EAD);

- l'aumento delle attività ponderate per il rischio (RWA) sulle esposizioni standard per l'applicazione, alle citate provisions, del fattore di graduazione previsto dal Regolamento (EU) 2017/2395.

Si segnala che, a decorrere dal 30 settembre 2019, a seguito dell'applicazione del c.d. Danish Compromise (ad esclusione degli strumenti di fondi propri assicurativi rivenienti dal Gruppo UBI, per cui non è ancora stata fatta richiesta di estensione del "Danish Compromise"), è venuta meno la deduzione delle DTA e degli investimenti in società del settore finanziario in applicazione delle soglie descritte nella sezione relativa ai Fondi Propri. Di conseguenza, la differenza tra l'ammontare delle DTA ponderate al 250% nell'approccio transitorio IFRS 9 e quelle ri-determinate come se l'IFRS 9 non fosse stato applicato (IFRS 9 Fully Loaded), come ampiamente descritto nella citata sezione, comporta, per quest'ultimo, un aumento delle esposizioni ponderate per il rischio che verrà meno al termine del periodo transitorio (2022).

Rischio di Liquidità

RISCHIO DI LIQUIDITA'

La posizione di liquidità del Gruppo - sostenuta da adeguate attività liquide di elevata qualità (HQLA) e dal significativo contributo di raccolta stabile da clientela, si è mantenuta nei primi tre mesi dell'esercizio 2021 all'interno dei limiti di rischio previsti dalla vigente Policy di Liquidità di Gruppo. Entrambi gli indicatori regolamentari, LCR e NSFR, che hanno anche beneficiato a partire da fine agosto 2020 del contributo positivo apportato dal Gruppo UBI, risultano ampiamente superiori al 100%.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, il Liquidity Coverage Ratio (LCR) del Gruppo Intesa Sanpaolo, misurato secondo il Regolamento Delegato (UE) n. 2015/61, si è attestato su una media del 167,2%.

La successiva tabella espone le informazioni quantitative inerenti al Liquidity Coverage Ratio (LCR) del Gruppo Intesa Sanpaolo, misurato secondo la normativa Regolamentare Europea ed oggetto di segnalazione periodica all'autorità di Vigilanza competente. I dati esposti si riferiscono alla media semplice delle ultime 12 osservazioni mensili⁶ per ogni trimestre.

⁶ EBA, "Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation EU No. 575/2013", giugno 2017.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) disclosure template e informazioni aggiuntive (EU LIQ1 LG EBA 2017/01)

(milioni di euro)

PERIMETRO CONSOLIDATO DI GRUPPO		VALORE COMPLESSIVO NON PONDERATO (MEDIA)				VALORE COMPLESSIVO PONDERATO (MEDIA)			
Trimestre chiuso il		31-03-21	31-12-20	30-09-20	30-06-20	31-03-21	31-12-20	30-09-20	30-06-20
Numero di rilevazioni usate per il calcolo delle medie		12	12	12	12	12	12	12	12
ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ									
1	Totale attività liquide di elevata qualità (HQLA) (a)					140.393	123.984	108.645	98.980
DEFLUSSI DI CASSA									
2	Depositi al dettaglio e di clientela piccole imprese, di cui:	263.896	248.185	227.253	212.544	18.549	17.451	16.020	15.032
3	Depositi stabili	190.689	178.534	163.195	152.165	9.534	8.927	8.160	7.608
4	Depositi meno stabili	73.207	69.651	64.058	60.379	9.015	8.524	7.860	7.424
5	Provvista all'ingrosso non garantita	136.835	125.637	114.918	107.675	61.492	55.535	51.565	49.576
6	Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi all'interno di reti istituzionali di banche cooperative	42.431	40.384	38.418	36.578	10.605	10.094	9.602	9.142
7	Depositi non operativi (tutte le controparti)	91.761	82.542	73.815	67.927	48.244	42.730	39.278	37.264
8	Titoli di debito non garantiti	2.643	2.711	2.685	3.170	2.643	2.711	2.685	3.170
9	Provvista all'ingrosso garantita					1.563	1.352	1.432	1.557
10	Requisiti aggiuntivi	67.247	66.413	65.123	63.640	17.432	17.580	17.384	16.816
11	Deflussi di cassa per operazioni in derivati e altri requisiti per garanzie reali	5.048	4.983	4.801	4.430	4.976	4.768	4.555	4.215
12	Perdita di finanziamenti su titoli di debito non garantiti	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Linee di credito e di liquidità	62.199	61.430	60.322	59.210	12.456	12.812	12.829	12.601
14	Altri obblighi contrattuali per l'erogazione di fondi	3.351	2.827	2.155	2.273	3.219	2.824	2.153	2.270
15	Altri obblighi potenziali per l'erogazione di fondi	116.324	108.323	98.997	92.915	4.935	4.627	4.340	4.143
16	TOTALE DEFLUSSI DI CASSA					107.190	99.369	92.894	89.394
AFFLUSSI DI CASSA									
17	Prestiti garantiti (es. PcT attivi)	22.365	24.018	28.701	32.206	622	770	925	1.116
18	Afflussi da esposizioni in bonis	22.082	21.192	21.532	21.545	14.973	13.595	13.783	13.742
19	Altri afflussi di cassa	22.085	22.122	21.850	21.876	7.906	8.137	8.378	8.619
19a	(Differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui sono presenti restrizioni o denominate in valute non convertibili)					-	-	-	-
19b	(Afflussi in eccesso da istituti di credito specializzati correlati)					-	-	-	-
20	TOTALE AFFLUSSI DI CASSA	66.532	67.332	72.083	75.627	23.501	22.502	23.086	23.477
20a	Afflussi totalmente esentati	-	-	-	-	-	-	-	-
20b	Afflussi limitati al 90%	-	-	-	-	-	-	-	-
20c	Afflussi limitati al 75%	66.533	67.333	72.083	75.627	23.501	22.501	23.086	23.477
21	RISERVA DI LIQUIDITÀ					140.393	123.984	108.645	98.980
22	TOTALE DEFLUSSI DI CASSA NETTI					83.689	76.867	69.808	65.917
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)					167,2%	159,1%	154,2%	150,0%

(a) Le riserve detenute dalle filiazioni residenti in un paese terzo soggetto a restrizioni alla libera trasferibilità dei fondi sono conteggiate solo per la quota parte finalizzata a soddisfare i deflussi di liquidità nello stesso paese terzo (escludendo, quindi, tutte le quote in eccesso dal consolidamento).

A fine marzo 2021, l'importo delle complessive riserve HQLA disponibili a pronti presso le diverse Tesorerie del Gruppo, considerando la Cassa e i Depositi detenuti presso Banche Centrali, ammonta a complessivi 162 miliardi (170 miliardi a dicembre 2020). Includendo le altre riserve marketable e/o stanziabili presso le Banche Centrali, incluse le autocartolarizzazioni retained, le riserve di liquidità unencumbered di Gruppo ammontano a complessivi 169 miliardi (195 miliardi a dicembre 2020).

Le riserve disponibili a pronti totali a fine marzo registrano una discesa di circa 26 miliardi rispetto a fine 2020, principalmente per effetto delle uscite dovute alla cessione di filiali ex-UBI a BPER⁷, nonché per la collegata riduzione, in parte a carattere temporaneo, di crediti costituiti a garanzia, rilevati tra le c.d. «Altre Riserve stanziabili» e ritirati nel corso del trimestre in relazione alla cessione di attivi ricompresi nel perimetro di filiali trasferite a BPER.

(milioni di euro)

	DISP. A PRONTI (netto haircut)	
	31.03.2021	31.12.2020
Riserve di Liquidità HQLA	161.627	170.264
Cassa e Depositi presso Banche Centrali (HQLA)	103.578	80.698
Titoli altamente Liquidi (HQLA)	58.049	89.566
Altre Riserve stanziabili e/o marketable	7.729	24.403
Totale Riserve di Liquidità di Gruppo	169.356	194.667

In considerazione dell'elevata consistenza delle riserve di liquidità disponibili (liquide o stanziabili), le prove di stress in uno scenario combinato di crisi di mercato e specifica (con significativa perdita di raccolta clientela), mostrano per il Gruppo Intesa Sanpaolo risultati superiori alla soglia limite, con un avanzo di liquidità in grado di fronteggiare fuoriuscite di cassa straordinarie per un periodo di tempo superiore a 3 mesi.

Adeguata e tempestiva informativa sull'evolversi delle condizioni di mercato e della posizione della Banca e/o del Gruppo è regolarmente rilasciata agli Organi aziendali e ai Comitati interni, al fine di assicurare la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio.

⁷ Per ulteriori indicazioni relative alla citata operazione di cessione nel contesto dell'operazione di acquisizione di UBI Banca si rimanda al Bilancio 2020 e al Resoconto intermedio al 31 marzo 2021 di Intesa Sanpaolo.

Leverage Ratio

Informativa qualitativa e quantitativa

Con la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 è stato introdotto, in via definitiva a partire dal 1° gennaio 2015, il Coefficiente di Leva finanziaria (Leverage ratio), che misura il grado di copertura del Capitale di Classe 1 rispetto all'esposizione totale del Gruppo Bancario. Tale indice è calcolato considerando gli attivi e le esposizioni fuori bilancio. L'obiettivo dell'indicatore è contenere il grado d'indebitamento nei bilanci delle banche inserendo un livello minimo di copertura delle attività di rischio mediante capitale proprio. Il rapporto, in corso di monitoraggio da parte delle autorità, è espresso in percentuale ed è soggetto ad un limite minimo regolamentare del 3% (valore di riferimento del Comitato di Basilea).

La frequenza di produzione del Leverage Ratio è trimestrale. L'indicatore è soggetto a monitoraggio sia a livello individuale che di Gruppo bancario.

Il coefficiente di Leva Finanziaria è calcolato come rapporto tra il Capitale di Classe 1 e l'Esposizione complessiva. Focalizzandosi sul denominatore dell'indicatore, nell'Esposizione complessiva sono comprese le Esposizioni per cassa, al netto di eventuali deduzioni di componenti operate sul Capitale di Classe 1, e le Esposizioni fuori bilancio.

Stante le disposizioni della Decisione (UE) 2020/1306 della Banca Centrale Europea, che acclara la sussistenza di circostanze eccezionali, a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2020 il Gruppo Intesa Sanpaolo, ha applicato le disposizioni dell'articolo 500 ter del Regolamento UE 873/2020 che consente di escludere temporaneamente dall'Esposizione complessiva talune esposizioni verso le banche centrali alla luce della pandemia di COVID-19.

Coefficiente di Leva finanziaria del Gruppo Intesa Sanpaolo

Di seguito è riportata l'informativa dell'indicatore di leva finanziaria del Gruppo Intesa Sanpaolo al 31 marzo 2021, reso secondo i principi regolamentari CRR ed esposto secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200.

L'indice di leva finanziaria è esposto secondo le disposizioni transitorie.

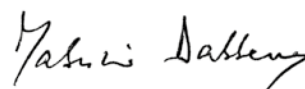
(milioni di euro)		
Capitale e misura dell'esposizione complessiva	31.03.2021	31.12.2020
Capitale di classe 1	56.300	58.556
Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria	786.344	814.646
Coefficiente di leva finanziaria	7,2%	7,2%

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Dabbene, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento "Terzo Pilastro di Basilea 3 al 31 marzo 2021" corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Milano, 5 maggio 2021

Fabrizio Dabbene
Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari



Allegato 1

Fondi propri: Modello per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri

(milioni di euro)

		31.03.2021	31.12.2020	Articolo di riferimento del regolamento (UE) n. 575/2013
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve				
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	37.528	37.528	26, paragrafo 1, 27, 28, 29
	di cui: tipo di strumento 1	37.528	37.528	Elenco ABE ex art. 26 paragrafo 3
	di cui: tipo di strumento 2	-	-	Elenco ABE ex art. 26 paragrafo 3
	di cui: tipo di strumento 3	-	-	Elenco ABE ex art. 26 paragrafo 3
2	Utili non distribuiti	22.728	20.673	26, paragrafo 2, lettera c)
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	-3.227	-2.971	26, paragrafo 1, 27, 28, 29
3a	Fondi per rischi bancari generali	-	-	26, paragrafo 1, lettera f)
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (3) e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1	-	-	486, paragrafo 2
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)	32	31	84
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	411	2.456	26, paragrafo 2
6	Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	57.472	57.717	Somma delle righe da 1 a 5a
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari				
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-289	-234	34, 105
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	-6.751	-6.760	36, paragrafo 1, lettera b), 37
9	Rettifiche del periodo transitorio per IFRS 9	1.512	2.129	Art. 473 e 473 bis reg. 2395/2017
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)	-1.817	-1.824	36, paragrafo 1, lettera c), 38
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	666	728	33, paragrafo 1, lettera a)
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	-288	-299	36, paragrafo 1, lettera d), 40, 159
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	-	-	32, paragrafo 1
14	Gli utili o le perdite su passività, valutati al valore equo, dovuti alle variazioni del merito di credito	151	212	33, paragrafo 1, lettera b)
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera e), 41
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	-260	-263	36, paragrafo 1, lettera f), 42
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera g), 44
18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera h), 43, 45, 46, 49, paragrafi 2 e 3, 79
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera i), 43, 45, 47, 48, paragrafo 1, lettera b), 49, paragrafi 1, 2 e 3, 79
20	Altri elementi in deduzione del capitale primario di Classe 1 in base a disposizioni dell'Autorità Nazionale	-232	-232	Circ.285 Banca d'Italia - parte 2 C.1 Sez.6 Linee di orientamento
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1.250%, quando l'ente opta per la deduzione	-84	-104	36, paragrafo 1, lettera k)
20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera k), punto i), 89, 90 e 91
20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	-84	-104	36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), 244, paragrafo 1, lettera b) 245, paragrafo 1, lettera b) 253
20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), 379, paragrafo 3
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.38, paragrafo 3) (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera c), 38, 48, paragrafo 1, lettera a)
22	Importo che supera la soglia del 17,65% (importo negativo)	-	-	48, paragrafo 1
23	di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti	-	-	36, paragrafo 1, lettera i), 48, paragrafo 1, lettera b)
24	Campo vuoto nell'UE	-	-	
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee	-	-	36, paragrafo 1, lettera c), 38, 48, paragrafo 1, lettera a)
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera a)
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera i)
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)	-	-	36, paragrafo 1, lettera j)
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	-7.392	-6.647	Somma delle righe da 7 a 20a, 21, 22, e da 25a a 27
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	50.080	51.070	Riga 6 meno riga 28

(milioni di euro)

		31.03.2021	31.12.2020	Articolo di riferimento del regolamento (UE) n. 575/2013
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti				
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	6.214	7.480	51, 52
31	di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile	6.214	7.480	
32	di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile	-	-	
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale aggiuntivo di classe 1	-	-	486, paragrafo 3
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi	6	6	85, 86
35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	-	-	486, paragrafo 3
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	6.220	7.486	Somma delle righe 30, 33 e 34
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari				
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	-	-	52, paragrafo 1, lettera b), 56, lettera a), 57
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	-	56, lettera b), 58
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	-	56, lettera c), 59, 60, 79
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	-	56, lettera d), 59, 79
41	Campo vuoto nell'UE	-	-	
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)	-	-	56, lettera e)
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-	Somma delle righe da 37 a 42
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	6.220	7.486	Riga 36 meno riga 43
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)	56.300	58.556	Somma delle righe 29 e 44
Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti				
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	9.865	9.966	62, 63
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale di classe 2	-	-	486, paragrafo 4
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi	5	5	87, 88
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	-	-	486, paragrafo 4
50	Rettifiche di valore su crediti al netto delle rettifiche del periodo transitorio per IFRS 9	-	-	62, lettere c) e d) e Art. 473bis Reg. 2395/2017 par.7 .c
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	9.870	9.971	
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari				
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)	-272	-339	63, lettera b), punto i), 66, lettera a), 67
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	-	66, lettera b), 68
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	-	66, lettera c), 69, 70, 79
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-275	-255	66, lettera d), 69, 79
56	Campo vuoto nell'UE	-	-	
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)	-547	-594	Somma delle righe da 52 a 56
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari				
58	Capitale di classe 2 (T2)	9.323	9.377	Riga 51 meno riga 57
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)	65.623	67.933	Somma delle righe 45 e 58
60	Totale delle attività ponderate per il rischio	336.062	347.072	

(milioni di euro)

		31.03.2021	31.12.2020	Articolo di riferimento del regolamento (UE) n. 575/2013
Coefficienti e riserve di capitale				
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	14,90%	14,71%	92, paragrafo 2, lettera a)
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,75%	16,87%	92, paragrafo 2, lettera b)
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	19,53%	19,57%	92, paragrafo 2, lettera c)
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), più requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica, in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	7,79%	7,59%	CRD 128, 129, 130, 131, 133
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	2,50%	2,50%	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica	0,04%	0,03%	
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	-	-	
67a	di cui: Riserva di capitale per i Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica)	0,75%	0,56%	
68	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	7,11%	7,12%	CRD 128
69	[non pertinente nella normativa UE]			
70	[non pertinente nella normativa UE]			
71	[non pertinente nella normativa UE]			
Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio)				
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	1.058	1.013	36, paragrafo 1, lettera h), 46, 45; 56, lettera c), 59, 60; 66, lettera c), 69, 70
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	2.937	2.983	36, paragrafo 1, lettera i), 45, 48
74	Campo vuoto nell'UE	-	-	
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	3.250	3.323	36, paragrafo 1, lettera c), 38, 48
Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2				
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)	-	-	62
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato	-	-	62
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)	-	-	62
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni	905	969	62
Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2022)				
80	Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	-	-	484, paragrafo 3, 486, paragrafi 2 e 5
81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	-	-	484, paragrafo 3, 486, paragrafi 2 e 5
82	Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	205	615	484, paragrafo 4, 486, paragrafi 3 e 5
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	-	-	484, paragrafo 4, 486, paragrafi 3 e 5
84	Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva	473	1.418	484, paragrafo 5, 486, paragrafi 4 e 5
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	-	-	484, paragrafo 5, 486, paragrafi 4 e 5

Contatti

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale:

Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
Tel. 011 5551

Sede secondaria:

Via Monte di Pietà, 8
20121 Milano
Tel. 02 87911

Investor Relations & Price-Sensitive Communication

Tel. 02 8794 3180
Fax 02 8794 3123
E-mail investor.relations@intesasnpaolo.com

Media Relations

Tel. 02 8796 3845
Fax 02 8796 2098
E-mail stampa@intesasnpaolo.com

Internet: group.intesasnpaolo.com

